

VERBALE N. 21 DEL 20/07/2021 REVISORE DEI CONTI

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di luglio, il Revisore dei Conti, nella persona del Dott. Cerri Carlo, ha proceduto alla attività di verifica e controllo della proposta di deliberazione:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2022-2024) DI CUI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 115 DEL 14/07/2021

IL REVISORE

Premesso che:

L'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

A norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

A norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;

Secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto;

Rilevato che:

Il c.d. Decreto Crescita (decreto-legge n. 34/2019), all'art. 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il 17 marzo 2020 è stato adottato il decreto attuativo di tale norma.

Il decreto attuativo, oltre alla decorrenza del nuovo regime, disciplina i seguenti ambiti:

1. specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
2. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;

3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

Il decreto attuativo individua due distinte soglie, in relazione alle quali sono ipotizzabili tre fattispecie.

Il Comune di CERVASCA rientra nella prima fattispecie: ovvero comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato come da valori indicati poco sotto:

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE	20,55%
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO	26,90%

Verificato che il Comune si colloca al di sotto dei valori della soglia della Tabella 1 di cui all'art. 4 c.1 del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, può quindi, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa per i seguenti importi:

	2021	2022	2023	2024
% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)	118.836,67 €	135.813,33 €	141.472,22 €	147.131,11 €

Che i dati devono intendersi a scalare non quali sommatorie di un anno al successivo e che questo permetterà all'Ente di poter effettuare assunzioni a tempo INDETERMINATO nel 2022 per un importo di € 135.813,33.

Che l'attuale rapporto tra spesa del personale e la media delle entrate correnti al netto del FCDE, consente quindi di poter programmare una spesa assunzionale "extra".

Che peraltro le capacità di spesa del Bilancio consentono una spesa per il 2022 di € 31.473,17 senza aggravio ulteriore e con **previsione di ampliamento di un posto in C1** e di € 34.180,83 **per sostituzione di pendente** con assunzione di un D1

Che, per rendere possibile l'utilizzo effettivo delle risorse in applicazione della nuova disciplina, viene specificato che «la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», ovvero le nuove assunzioni non sono soggette al limite della spesa di personale 2011-2013 (che però quindi continua ad esistere per tutte le altre spese di personale).

Che in termini programmatori della maggiore spesa:

- ogni Ente in ogni caso è tenuto al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
- E' necessario verificare nei bilanci futuri con quali risorse finanziarie si vorrà/potrà fare fronte a questa possibile maggiore spesa

Che la Corte dei Conti della Lombardia con parere 85/2021, ha specificato che per i comuni virtuosi (tra i quali Cervasca) si applica solo il DM 17/3/2020, ovvero nello specifico caso si potranno utilizzare per nuove assunzioni a tempo indeterminato somme per € 135.813,33 "congelando" i resti assunzionali dei cessati 2020 non utilizzati pari ad € 19.647,81.

Che la spesa 2022 derivante dalla programmazione di cui sopra oltre alla spesa di personale (ALLEGATO C) è determinata € 761.570,48 di cui € 535.645,69 soggetti al limite 2011-2013, rientra nei limiti della spesa per il personale 2011 – 2013, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

Che dall'analisi derivante dalla ricognizione della dotazione organica effettuata ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 6 1° c. del D. Lgs 165/01 non emergono situazioni di soprannumero né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Visti gli allegati;

Vista la proposta di deliberazione n. 115 del 14/07/2021 avente ad OGGETTO: **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE**

Richiamato l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993 (ora D.Lgs. n. 165/2001), gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE**”, come nella premessa meglio specificato.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. CERRI CARLO
(firmato digitalmente)